DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1982

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(82/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che nei Paesi Bassi la produzione di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L.) di tipi proteaginosi della varietà Finale che soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE è stata deficitaria nel 1981 e non permette pertanto di sopperire all'approvvigionamento di detto paese,

considerando che è impossibile assicurare in modo soddisfacente tale approvvigionamento con sementi certificate provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno dei Paesi Bassi, per un periodo che scade il 30 giugno 1982, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie sopra menzionata di una categoria soggetta a requisiti ridotti;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di rifornire il Regno dei Paesi Bassi con sementi che non soddisfano ai requisiti della predetta direttiva ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate al Regno dei Paesi Bassi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al perere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad ammettere fino al 30 giugno 1982 la commercializzazione nel proprio territorio di un massimo di 280 tonnellate di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L.) della categoria « sementi commerciali », purché siano soddisfatti i requisiti seguenti:

a) le sementi appartengono alla varietà Finale,

b) gli imballaggi delle sementi sono muniti di un'etichetta del fornitore che ne indica e garantisce la varietà,

c) l'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione: « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di 280 tonnellate di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L.), purché esse siano destinate esclusivamente ai Paesi Bassi. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione: « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre 1982, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36.